



LAZIO

VIA TIBURTINA 1072
00156 ROMA, IT

LAZIO.LND.IT

CR.LAZIO01@LND.IT
SEGRETERIA.PEC@LAZIO.LND.IT

+39 06 41603214 -233-257



Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N° 13 del 06/08/2026 Stagione Sportiva 2026-2027

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 23 luglio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

66) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico della società A.S.D. Aquilotti Lazio C5 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 7 del 24/07/2026

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 853 pfi 25-26 avente ad oggetto: «Accertamenti in merito a condotte minacciose poste in essere da dirigenti tesserati per la società Aquilotti Lazio C5 in occasione delle gare Aquilotti Lazio C5 – Real Ponte Milvio 115 del 12.10.2025 e Real Ponte Milvio 115 – Aquilotti Lazio C5 dell'1.2.2026, valevoli per il girone G del campionato di Seconda Categoria», deferiva innanzi a Codesto Tribunale Federale Territoriale, la società A.S.D. Aquilotti Lazio C5, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Gianni Lauretti, all'epoca dei fatti allenatore tesserato della società A.S.D. Aquilotti Lazio C5, il quale, come contestato nel capo di incolpazione, si rendeva responsabile della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, nel corso del secondo tempo della gara A.S.D. Aquilotti Lazio C5 – A.S.D. Real Ponte Milvio 115 del 12.10.2025, rivolto nei confronti del calciatore avversario sig. Edoardo Cutolo, mentre lo stesso si trovava a terra a seguito di un infortunio, le espressioni: «te ce sta bene magari te sei fatto male» e «magari resti a terra»; nonché per avere, nel corso della gara A.S.D. Real Ponte Milvio 115 – A.S.D. Aquilotti Lazio C5 dell'1.2.2026, rivolto nei confronti del dirigente della società avversaria sig. Francesco Saverio Palazzini le espressioni: «va bene ci vediamo fuori», «non scappare però», «te lego a una palla e te porto a spasso», «guarda il fenomeno dove è andato ti aspetto fuori è scappato lì all'angolo il fenomeno ti aspetto ti gonfio».

Nel corso dell'attività istruttoria svolta dalla Procura Federale venivano acquisiti atti e documenti di valenza dimostrativa, fra i quali la segnalazione della società A.S.D. Real Ponte Milvio 115, i referti arbitrali delle gare del 12.10.2025 e dell'1.2.2026, i verbali di audizione dei tesserati e degli ufficiali di gara.

All'udienza del 23 luglio 2026 era presente la Procura Federale, la quale dichiarava preliminarmente di aver raggiunto con la società deferita un accordo ai sensi dell'art. 127 del Codice di Giustizia Sportiva, indicando la sanzione finale dell'ammenda di euro 467,00.

Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti sull'applicazione della sanzione, non rinveniva elementi per pervenire al proscioglimento della società deferita. Infatti, dalle risultanze istruttorie è emerso che le condotte contestate al sig. Gianni Lauretti risultano comprovate dalle dichiarazioni rese dai tesserati escussi, dai referti acquisiti nel corso delle indagini, oltre che dalle ammissioni rese dallo stesso tesserato, il quale ha definito la propria posizione mediante accordo ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva. Ne consegue la responsabilità oggettiva della società A.S.D. Aquilotti Lazio C5 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Tanto premesso, il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l'efficacia dell'accordo ex art.127 del C.G.S. e, per l'effetto, di comminare alla società Aquilotti Lazio C5 l'ammenda di euro 467,00.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE

F.to Barbara Studer

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma lì, 6 agosto 2026

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Roberto Avantaggiato